

Sentenza positiva riguardo alla retribuzione del docente con contratto a tempo determinato che fruisce del congedo straordinario per la partecipazione al corso di dottorato di ricerca. La sentenza stabilisce la conservazione del trattamento economico, dovuto per tutto il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Questo in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato previsto della direttiva europea 99/70/CE, espressamente assunto dalla normativa italiana con il D.Lgs. 368/2001, ribadito di recente dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014 e che pertanto non può più essere eluso nei confronti dei lavoratori della scuola pubblica. Alla luce di ciò l'Amministrazione è stata condannata a pagare le retribuzioni maturate dal ricorrente per tutti i tre anni di durata del dottorato, compresi i ratei di tredicesima mensilità e gli interessi maturati. (

[Fonte](#)

10-12-2014)